



COPIA

DELIBERAZIONE n. 020 del 28/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/03.04.2014, MODIFICATO CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21/28.06.2021.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle **ore 18.00** presso il l'immobile di proprietà comunale sito in Piazza Aldo Moro 4, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:		presente	assente
UCCELLI GIACOMO	Sindaco	X	
OLIVARI PIERDAVIDE	Vice Sindaco		X
GNALI PAOLA	Assessore	X	
OLIVARI CHIARA	Consigliere	X	
LUSSIGNOLI VITO	Consigliere	X	
ARRIGONI ROBERTO	Consigliere		X
BELLIL ANDREA	Consigliere	X	
ANDENI MICHELE	Consigliere	X	
SCALVENZI ANDREA	Consigliere	X	
GADINELLI CARLO	Consigliere		X
ROSSI LUIGI	Consigliere		X
	Totali	7	4

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale dott. Diego Tosini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **sig.** Uccelli Giacomo – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/03.04.2014, MODIFICATO CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21/28.06.2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento in oggetto il Sindaco informando che la modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti è di natura squisitamente tecnica e necessaria per riclassificare in modo corretto talune attività commerciali.

Terminato l'intervento;

Considerato che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA).

Dato atto che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di "rifiuto urbano", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale".

Richiamate la proprie precedenti deliberazioni:

- n. 15 del 03.04.2014 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)",

Richiamato in particolare il comma 2 dell'articolo 9 del citato regolamento recante norme in materia di "Tariffa delle utenze non domestiche" secondo cui "Ai fini dell'applicazione della TA.RI. le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani";

Dato atto che la classificazione delle attività recata dalla tabella di cui all' "ALLEGATO 1" al suddetto regolamento contemplava n. 21 tipologie di attività;

Ritenuto necessario aggiornare la classificazione delle attività delle utenze non domestiche soggette al Tassa sui Rifiuti e ciò per tenere in debito conto, tra l'altro, le peculiarità e specificità di taluni operatori economici presenti sul territorio:

TABELLA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA PRODUZIONE DI RIFIUTI
(COMUNE CON MENO DI 5.000 ABITANTI)

Categoria	Tipologia
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
4B	Autotrasportatori e spedizionieri
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
12B	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista e lavasecco
12C	Attività artigianali tipo botteghe: laboratori di casoncelli
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
14B	Attività industriali - lavanderia
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria, pizze al taglio
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

Vista la tabella riassuntiva sopra esposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; Dato atto che, continua ad applicarsi, anche al periodo di imposta TARI 2022:

- l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero", precisando che detto comma non è stato modificato dal D.L. n. 116/2020 qui di seguito ricordato;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 recante norme per l' "Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/851 che modifica la direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) n. 2018/852 che modifica la direttiva n. 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Vista la circolare ministeriale del 12 aprile 2021 predisposta dal il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2021 ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/03.04.2014",

Ritenuto pertanto opportuno modificare il Regolamento Comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03/04/2014, al fine di tener conto delle peculiarità e specificità di taluni operatori economici presenti sul territorio comunale; Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2022;

Vista la competenza del Consiglio Comunale in materia di potestà regolamentare;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento della deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7;

Visto la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti.

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 19/04/2022 dalla dott.ssa Villa Emanuela, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, acquisito al prot.gen.le dell'ente al n. 2454/2022/e;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Scalvenzi) ed astenuti nessuno espressi da n. 7 consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

- 1. Di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
- 2. Di approvare la nuova classificazione delle utenze non domestiche soggette a TARI riferite a "categorie di attività con omogenea produzione di rifiuti (comune con meno di 5.000 abitanti), come di seguito aggiornate:

Categoria	Tipologia	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	
3	Stabilimenti balneari	
4	Esposizioni, autosaloni	

PARERI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 – comma 2 – del D.L. 10/10/2012 n. 174, resi dai Responsabili dei Servizi sulla presente proposta di deliberazione:					
della GIUNTA COMUNALE del CONSIGLIO COMUNALE					
OGGETTO DELIBERAZIONE: Modifica al Regolamento per la disciplina della tassa RA					
(TARI) approvato con deliberazione del consiglio comunale n.15/03.04.2014					
modificato con successiva deliberazione del c.c. n.21/28.06.2027.					
AREA PROPONENTE					
SEGRETERIA GENERALE Responsabile: Segretario Comunale AREA FINANZIARIA Responsabile: Rag. Emanuela Bettini					
AREA AMMINISTRATIVA Responsabile: Sig. Mauro Mosca AREA TERRITORIO Responsabile: Ing. Valerio Gamba					
Data1 3 APR. 2022					
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:					
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO:					

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI Data 1 3 APR. 2022					
In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere:					
Il presente atto non è rilevante ai fini contabili					
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:					

COMUNE DI BARBARIGA PROTOCOLLO GENERALE N.0002454 - 19.04.2022 CAT. IV CLASSE 6 ARRIVO

Uffici:UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI BARBARIGA (BS) IL REVISORE DEI CONTI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

"MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/03.04.2014, MODIFICATO CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21/28.06.2021."

Parere n. 40 del 19/04/2022

La sottoscritta Emanuela Villa, Revisore Unico del Comune di Barbariga, nominata con deliberazione consiliare n. 32 del 20/09/2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

- 1. Visto il D. Lgs. N. 116/2020 che, nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti ed imballaggi (Dir. UE 2018/851, modificativa della Dir. UE 2008/98/CE, e Dir. UE 2018/852, modificativa della Dir. 1994/62/CE), ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA), approvato con D. Lgs. n. 152/2006, fra cui:
 - Nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti;
 - Abrogazione della normativa (art. 198, comma 2, lett. g) che consentiva ai Comuni di regolamentare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani:
 - Introduzione dell'esonero, per le utenze non domestiche, della quota variabile della tassa rifiuti, qualora scelgano di conferire la totalità dei rifiuti urbani prodotti, al di fuori del servizio pubblico;
- 2. visto il vigente regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/04/2014, con particolare riguardo all'art. 9, comma 2, secondo cui "Ai fini dell'applicazione della TA.RI. le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione

non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani";

- dato atto che si reputa necessario aggiornare la tabella di cui all'Allegato 1 del suddetto regolamento, al fine di considerare le peculiarità di alcuni operatori economici presenti sul territorio;
- 4. vista la proposta di approvazione delle modifiche alla tabella allegata al regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 5. vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2021 ad oggetto: "Esame ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (tari) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 15/03.04.2014";
- 6. verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni normative vigenti in materia:
- 7. visto il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;
- 8. preso atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Responsabile del Settore economico-finanziario, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.

Monza, 19/04/2022

Il Revisore dei Conti

(dott.ssa Emanuela Villa)

(firma resa digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

4B	Autotrasportatori e spedizionieri
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
12B	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista e lavasecco
12C	Attività artigianali tipo botteghe: laboratori di casoncelli
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
14B	Attività industriali – lavanderia
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria, pizze al taglio
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

- 3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2022;
- 4. Di dare atto del parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico- finanziaria espresso in data 19/04/2022 dalla dott.ssa Villa Emanuela, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, acquisito al prot.gen.le dell'ente al n. 2454/2022/e.;
- 5. Di delegare il Funzionario Responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti dall'articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Scalvenzi) ed astenuti nessuno espressi da n. 7 consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per ridurre i tempi relativi al procedimento complessivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Giacomo Uccelli Il Vice Segretario Comunale F.to dott. Diego Tosini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONI (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2				
N. 49 Reg. Pubbl.				
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'a Comune per 15 giorni consecutivi dal Li	Albo Pretorio di questo Il Vice Segretario Comunale			
Si certifica che il presente atto è copia conforme al suo originale.				
Barbariga, Li 13 MAG, 2022	unzionario delegato			
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'				
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.				
Li F.to	o Il Vice Segretario Comunale			